

Comune di Pozzomaggiore

Provincia di Sassari

**Parere n. 19 del 17/12/2020 su costituzione Fondo per le risorse decentrate.
Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri.**

La sottoscritta Piera Cuccuru revisore del Comune di Pozzomaggiore, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la determina n. 369/207 del 9/12/2020 con la quale si costituisce il Fondo per le risorse decentrate pervenuta a questo organo di revisione in data 16/12/2020

Vista le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal responsabile del servizio amministrativo e dal responsabile del servizio finanziario, che correda la suddetta ipotesi di fondo;

Visto l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 che, nel testo come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, testualmente recita:

"3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto".

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede:

"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.";

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esaminati attentamente gli atti suddetti;

Visti il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 ed il triennale 2020/2022, definitivamente approvati;

Verificato nel dettaglio

il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 così come autocertificato dal Responsabile del servizio finanziario;

il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017.

Attesta

che gli oneri del Fondo per le risorse decentrate integrative sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono

coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- alla giunta comunale;
- alla delegazione trattante;
- al responsabile del servizio finanziario.

Pozzomaggiore, 17/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il revisore

Dott.ssa Piera Cuccuru